

Sentenza n. 117/2019 pubbl. il 27/02/2019
RG n. 284/2016

STUDIO LEGALE
AVV. EMILIANO AMADORE
Patrocinante in Cassazione
Via Piave, 157
98071 CAPO D'ORLANDO (ME)
Tel. e Fax 0941.911965



N. 117/2019 Reg. Sent.
N. 284/2016 R. G. Lav.
N. 505/2014 Cron.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d' Appello di Messina, Sezione Lavoro, composta dai Signori Magistrati:

dr. Alfonsa Tullia Rizzo

Presidente est.

dr. Letterio Villari

Giudice

dr. Emma Sturniolo

Giudice

Riunita in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa civile n. **284/2016** R. G. anno **2016** promossa in grado di appello

D A

INPS, rappresentato e difeso dall' **Avvocato Antonio Cimmino**,

- Appellante -

CONTRO

, rappresentato e difeso dall' **Avvocato Emiliano Amadore**

- Appellato -

OGGETTO: recupero indebito.

All'udienza del **26.2.2019** i procuratori delle parti concludevano come dai rispettivi atti difensivi.

Fatto e Motivi

Con ricorso depositato in data 17.7.2015 conveniva in giudizio l'INPS avanti al G. L. del Tribunale di Patti promuovendo un'azione di accertamento negativo debito pari ad €. 522,21 .

Tale somma, come da lettera del 31.07.2014 inoltratagli dall'INPS, sarebbe stata erogata in eccedenza sulla pensione n. 15041147 cat. IO ad esso intestata e il recupero delle somme sarebbe stato effettuato con trattenute mensili sulla sua pensione già a decorrere dal mese di ottobre 2014.

Esponeva il ricorrente che avverso detta nota aveva proposto ricorso amministrativo precisando che le somme di cui all'indebito n. 5059046 erano già state recuperate in data 06.05.2014 mediante trattenute effettuate in tale data come da prospetto che allegava.

Si costituiva l'INPS dando una mera indicazione delle somme di € 1.532,17, di € 915,71 e di € 10.853,45 di cui il sarebbe stato debitore senza, tuttavia, null'altro specificare in ordine ai titoli dell'addebito, e chiedeva il rigetto del ricorso.

Il **G.L. del Tribunale di Patti**, con **sentenza n. 432/2016 emessa il 14.3.2016**, sottolineando che le somme di cui alla detta nota erano già state in precedenza oggetto di recupero, come da precedente nota dell'INPS in data 6.5.2014 ove

l'addebito veniva identificato con lo stesso numero di pratica "5059046", condannava l'INPS alla restituzione del detto importo.

Con ricorso depositato il 26.4.2016 l'INPS interponeva appello avverso la detta sentenza adducendo che la statuizione costituiva un "*obiter dictum*" e allegando ancora una volta in appello che il [redacted] risultava debitore delle somme di € 1.532,17, di € 915,71 e di € 10.853,45 senza, tuttavia precisare le ragioni del debito che imputava al pensionato.

Orbene, premesso che, con la lettera del 31.07.2014 e con la precedente 06.05.2014, l'INPS fa riferimento al medesimo addebito riferendolo alla medesima pratica n. 5059046, sicchè potrebbe ragionevolmente ritenersi che in effetti con la successiva lettera del 31.7.2014 l'Istituto ha ulteriormente rivendicato il medesimo importo per ricostituzione reddituale, **deve, tuttavia, osservarsi** - e ciò in linea principale - che era onere dell'INPS specificare, sia costituendosi in primo grado, che ora formulando l'atto di appello, le ragioni della ricostituzione reddituale onde consentire, al primo giudicante ed ora al Collegio, di avere conoscenza dei concreti motivi di erogazione indebita, non potendo l'Istituto affermare, puramente e semplicemente, che il [redacted] è debitore delle somme di € 1.532,17, di € 915,71 e di € 10.853,45.

Così posta la questione, non può non sottolinearsi come la stessa presenti requisiti di aspecificità che non consentono di conoscere le eventuali buone ragioni dell'INPS.

Dal che consegue che, per le dette ragioni, la sentenza va confermata e l'appello dell'INPS va rigettato.

Le spese di lite relative al presente grado del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Deve, infine, darsi atto della **sussistenza** dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del dpr n. 115 del 2002 introdotto dall'art. 1 comma 17° della legge n. 228 del 2012.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando; nel contraddittorio delle parti costituite;

Conferma la **sentenza n. 432/2016 emessa il 14.3.2016 dal G.L. del Tribunale di Patti**;

Condanna l'INPS al pagamento in favore di [redacted] delle spese di lite relative al presente grado del giudizio che liquida in € [redacted] oltre IVA, CPA e spese forfettarie, disponendone la distrazione in favore dell'Avvocato **Emiliano Amadore**;

Da atto della **sussistenza** dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del dpr n. 115 del 2002 introdotto dall'art. 1 comma 17° della legge n. 228 del 2012.

Così deciso in Messina il **26.2.2019**.

IL PRESIDENTE EST.

